

I soggetti ammissibili all'operazione "Fondo per l'Occupazione" sono i lavoratori autonomi e le imprese, che alla data di presentazione della domanda intendano incrementare la propria base occupazionale nell'ambito di proprie Unità produttive e/o sedi operative ubicate nel territorio della Regione Calabria. Le assunzioni dovranno essere perfezionate successivamente alla presentazione della Domanda. Alla data di presentazione della domanda, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- avere già aperta una Unità produttiva e/o sede operativa nel territorio della Regione Calabria ed aver dichiarato l'inizio attività, risultante dalla certificazione camerale;
- non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata;
- essere in regola con gli adempimenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
- essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;
- essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004), o, se PMI, di non trovarsi in una delle situazioni descritte dall'art. 1, comma 18, del Regolamento CE 651/2014;
- non svolgere una delle attività rientranti all'art. 1 comma 2 del Regolamento (UE) 651/2014, escluse dal campo di applicazione del medesimo Regolamento. Si precisa che i finanziamenti previsti dal presente Avviso verranno concessi anche alle imprese operanti nei settori di cui all'art.1 comma 3 del Regolamento (UE) 651/2014, limitatamente agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;
- non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nell'ambito di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici.

Al fine di dimostrare la sussistenza dell'effetto di incentivazione, come previsto dall'art. 6 del Regolamento (UE) 651/2014, i candidati dovranno dimostrare, nella domanda, che l'agevolazione richiesta comporterà un aumento netto (ULA) del numero di Lavoratori assunti, rientranti nelle categorie svantaggiate ai sensi dell'art. 2, commi 3), 4) e 99) del Regolamento (UE) n.651/2014, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. Nel caso di nuove imprese, non in possesso di bilancio o dichiarazione dei redditi già presentata ufficialmente agli organi competenti, l'aumento netto (in ULA) del numero di lavoratori assunti non potrà superare le 3 unità.

I destinatari dell'operazione sono le persone fisiche residenti in Calabria da assumere a tempo indeterminato dai soggetti, che rientrano in almeno una delle seguenti categorie:

I. Lavoratore "svantaggiato" ai sensi dell'art. 2, comma 4, del Regolamento CE n.651/2014, ossia chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni (nel rispetto della legislazione italiana);
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) avere superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

II. Lavoratore "molto svantaggiato", ai sensi dell'art. 2, comma 99 Regolamento CE n. 651/2014, ossia il lavoratore:

- a) privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».

III. Lavoratore "disabile", ossia chiunque sia riconosciuto disabile ai sensi della L. 68/1999, caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

Ai fini della concessione dell'agevolazione si precisa che, nell'ambito delle società cooperative, i soggetti neoassunti in qualità di soci-lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti solo se iscritti nel libro unico del lavoro<sup>1</sup>.

L'operazione ha come oggetto la concessione di:

1. mutui chirografari a tasso zero per incentivare l'assunzione mediante instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili;
2. contributi in forma non rimborsabili pari al 50% di un investimento aggiuntivo, fino a € 3.000 per singolo nuovo assunto, per il miglioramento dell'ambiente di lavoro.

I soggetti interessati presentano la domanda, a pena esclusione, tramite la modulistica, "Domanda di finanziamento" e rispettivi allegati, la quale verrà resa disponibile sul sito internet di Fincalabra S.p.A. ([www.fincalabra.it](http://www.fincalabra.it)).